

PRESIDENTE. Onorevole D'Oria, mantiene il suo emendamento?

D'ORIA. Non certo per gli argomenti esposti dall'onorevole Ancona e dall'onorevole relatore, ma perchè ne prevedo la sorte, ritiro il mio emendamento, augurandomi però, anche a nome del collega Salvatore Orlando, che agli ufficiali del Genio navale provenienti dalle scuole navali siano computati, come per quelli di altra provenienza, i due anni ultimi della scuola di applicazione agli effetti della carriera e della pensione.

FOSCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

FOSCARI. Per chiedere uno schiarimento all'onorevole ministro.

Come si potrà chiamare ingegnere navale il tenente del Genio navale proveniente da un istituto qualunque?

Sarà un ingegnere navale per virtù dell'organico, ma un ingegnere navale che non saprà neanche dove sia la poppa e la prua di un bastimento. (*Oooh!*)

È proprio così: un ingegnere civile di ponti e strade, che noi nominiamo ingegnere navale.

PRESIDENTE. Onorevole Foscari, ella dunque non fa proposte concrete; chiede soltanto degli schiarimenti al ministro, il quale, se vuole darglieli, può farlo. Io intanto, poichè l'emendamento dell'onorevole D'Oria è stato ritirato, e nessun altro chiedendo di parlare, non posso fare altro che mettere a partito l'articolo 14.

(*È approvato*).

Art. 15.

« I tenenti medici della Regia marina in servizio attivo permanente sono tratti, mediante concorso, tra i tenenti e sottotenenti medici di complemento della Regia marina, ed in mancanza fra i tenenti e sottotenenti medici di complemento del Regio esercito.

« In difetto di tali aspiranti potranno essere chiamati a concorso i laureati in medicina e chirurgia, anche se non rivestono i gradi anzidetti ».

(*È approvato*).

Art. 16.

« Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo sono reclutati, sia per mezzo della Regia Accademia navale, sia mediante pubblico concorso, tra giovani borghesi licenziati dai licei, istituti tecnici o scuole commerciali del Regno di grado corrispondente, e tra sottufficiali del Corpo

Reale equipaggi, nei modi e termini che ranno all'uopo stabiliti con disposizioni golamentari.

« Gli ufficiali subalterni del Corpo di commissariato debbono ottenere l'abilitazione alle funzioni di perito in merceologia, frequentando un corso speciale, secondo norme da stabilirsi con Regio decreto »

(*È approvato*).

Ufficiali di complemento.

Art. 17.

« Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in uno dei corpi militari della Regia marina è necessario soddisfare condizioni di cui all'articolo 12, e possedere i requisiti stabiliti dagli articoli seguenti

« Sono iscritti d'ufficio altresì tra gli ufficiali di complemento, col loro grado ed anzianità, gli ufficiali inferiori dispensati dal servizio attivo permanente in seguito a mandata, quando abbiano tuttora obblighi personali di servizio, nel Corpo Reale equipaggi o nelle classi di leva ascritte all'esercito permanente o alla milizia mobile.

« Lo sono parimenti, in seguito a loro mandata, quelli che non siano obbligati col precedente capoverso, purchè non abbiano superato il 40° anno di età ».

(*È approvato*).

Art. 18.

« Possono essere nominati guardiamarina di complemento, in seguito a concorso ed esami:

1° i capitani di lungo corso che abbiano oltrepassata l'età di 40 anni, ed abbiano compiuto almeno un anno di navigazione come ufficiali mercantili in servizio di guardia su piroscafi nazionali;

2° i sottufficiali del Corpo Reale equipaggi provenienti dalle categorie marinai: timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti e semaforisti, che siano stati impiegati dopo otto anni almeno di servizio effettivo e che non abbiano superato il 40° anno di età.

« I capitani di lungo corso che, non avendo oltrepassata l'età di 40 anni, hanno compiuto almeno tre anni di navigazione come ufficiali mercantili ai termini del comma precedente possono ottenere la nomina direttamente nel grado di sottotenente di vascello di complemento ».

(*È approvato*).